

Rimborso mediante assegno: in ottemperanza alle disposizioni legislative, un cifra pari o superiore a mille euro si può riscuotere solo per accredito in conto, che deve essere intestato esclusivamente al richiedente.

Rimborso mediante accredito in conto corrente: per consentire l'erogazione del rimborso il conto corrente deve essere intestato al richiedente; eventuali sanzioni previste dalla circolare ABI n. 2797 del 23/05/2003 per omessa indicazione di una delle componenti del codice IBAN saranno poste a carico del beneficiario

Il sottoscritto dichiara che la somma della quale chiede la restituzione non è stata inclusa nelle detrazioni IRPEF e che per tale somma non sono stati richiesti o concessi, a nessun titolo, rimborsi, contributi o benefici da parte di Amministrazioni, Enti pubblici o privati né al sottoscritto né ai familiari o conviventi anche non legati da vincoli di parentela.

Dichiara inoltre che, qualora si dovesse procedere ad un rimborso anche per anni precedenti, sarà responsabile degli adempimenti eventualmente necessari per regolarizzare la propria posizione fiscale o quella del proprio nucleo familiare nel caso in cui sulle somme versate siano state effettuate detrazioni IRPEF.

Dichiara infine che non ha presentato domanda di rimborso ad altri Enti pubblici o privati per la somma oggetto della presente richiesta.

Il modulo deve essere inviato via mail all'indirizzo gestione-tasse@unisi.it utilizzando **esclusivamente** la casella mail istituzionale student.unisi.it.

N.B.

I rimborsi possono essere richiesti nella forma di accredito (conto corrente, assegno o carta di credito) solo nel caso in cui non sia possibile il conguaglio con successiva rata utile.

Si precisa che ai sensi dell'art. 2 del Regolamento tasse non sono rimborsabili le seguenti voci della 1° rata:

Contributo per le attività del Centro Sportivo Universitario

Contributo per l'assolvimento dei diritti SIAE

Bollo virtuale

Tassa Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (il rimborso dovrà essere richiesto direttamente all'Azienda Regionale)

In caso di rimborso eseguito sulla tassa di ricognizione (Esami terminati entro l'ultima sessione utile), si precisa non può essere richiesto all'Azienda regionale per il diritto allo studio il rimborso della TASSA REGIONALE DSU (€ 140), comunque dovuta in quanto trattasi di conguaglio della voce ISCRIZIONE della 1° rata con la voce ISCRIZIONE della tassa di ricognizione, composta anche dalle voci CUS, SIAE, BOLLO VIRTUALE, TASSA REGIONALE DSU.

Non sono inoltre rimborsabili:

ai sensi degli artt. 21 e 22 del Regolamento tasse:

Contributo per il test di accesso ai corsi di laurea

Contributo per la partecipazione a concorsi per l'accesso a corsi di studio a numero programmato

ai sensi dell'art. 24 del Regolamento tasse:

Contributo per il riconoscimento di un titolo accademico straniero

infine ai sensi dell'art. 10 del Regolamento tasse:

la quota anticipo prima rata per preimmatricolazione, in caso di mancato perfezionamento dell'immatricolazione, verrà rimborsata con una trattenuta di € 50 per spese generali amministrative

Luogo, _____ il ____/____/____

FIRMA LEGGIBILE _____